

Estratto dal Verbale n° 34-C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2014

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 21 luglio 2014, in relazione al punto 5) dell'o.d.g., approva la seguente:

DELIBERAZIONE N. 29/2014

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC);
- Visto l'art. 704 del codice della navigazione;
- Visti l'articolo 10 comma 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come emendato dall'articolo 2 comma 188 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recanti disposizioni in materia di gestione degli aeroporti e realizzazione delle relative infrastrutture;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n.537, adottato con decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, che ha definito i criteri per l'affidamento delle concessioni di gestioni totali;
- Vista la propria deliberazione n. 9 del 16 marzo 2004, concernente le linee guida relative alle procedure per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali, integrate successivamente con la deliberazione n. 71 del 13 ottobre 2005;
- Visto il provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 135192/14 del 10 maggio 1996 ad oggetto il rilascio della concessione di gestione parziale e precaria dell'aeroporto di Crotona in favore della società Sant'Anna S.p.A.;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 43 del 17 aprile 2001 di autorizzazione all'occupazione e all'uso dei beni rientranti nel sedime aeroportuale di Crotona, disposta in favore della società Sant'Anna S.p.A.;
- Vista l'istanza di rilascio della concessione di gestione totale dell'aeroporto di Crotona presentata dalla società Sant'Anna il 1 gennaio 1998 n. 1007/98, integrata con richiesta n. 1037/99 del 22 luglio 1999;
- Visto il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con modifiche dalla legge 23 maggio 1997, n.135 ed in particolare, l'art. 17 comma 4, a norma del quale "Il





mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliorie apportate”;


- Atteso che il collegio dei sindaci, a seguito dell'analisi della situazione economico-patrimoniale della società, con verbale n. 5 del 16 luglio 2014, ha constatato un notevole indebitamento ed una sostanziale assenza di risorse disponibili della società Sant'Anna;
- Considerato che la situazione economico-finanziaria della Società Aeroporto Sant'Anna S.p.A, gestore dello scalo di Crotona, come risultante dalla proposta di deliberazione n. 0077321/DG del 18 luglio 2014 del Direttore Centrale Sviluppo Economico, appare significativamente deficitaria;
- Considerato, per le motivazioni appena sopra espresse, che la società sant'Anna S.p.A. non è in possesso dei requisiti economico-finanziari previsti dalla normativa vigente per il rilascio della concessione di gestione totale e che pertanto, ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 comma 4 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67;
- Considerato, inoltre, che, con riguardo agli aspetti operativi, la Società è già stata oggetto di un procedimento di sospensione della certificazione aeroportuale da parte dell'ENAC e che, ad oggi, risultano ripristinate le condizioni minime di operatività in sicurezza;
- Considerato che la società Sant'Anna ha proposto istanza di concordato preventivo ex art. 161 della "Legge fallimentare" in data 6 luglio 2014 al Tribunale di Crotona, come da comunicazione del 12 giugno u.s. trasmessa via PEC.
- Visto il decreto del Tribunale di Crotona del 16 giugno 2014 con il quale il Giudice, rilevando la sussistenza del presupposto oggettivo della fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi, ha concesso un termine fino al 30 ottobre per presentare una proposta concordataria corredata dalla documentazione e dal piano ex art. 161 della legge fallimentare.
- Udita la proposta del Direttore Generale, come risultante dalla succitata nota n. 0077321/DG del 18 luglio 2014, di procedere alla revoca della concessione parziale e precaria e dell'autorizzazione ex art. 17 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 alla società sant'Anna;
- Viste le risultanze del dibattito,



DELIBERA

di dichiarare la decadenza della società aeroporto Sant'Anna S.p.A. dalla concessione precaria e dall'autorizzazione ex art. 17 della legge 25 marzo 1997, n. 67, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine del 30 ottobre 2014 senza che il Tribunale Ordinario di Crotone accolga, nel predetto termine, l'istanza all'ammissione della società Sant'Anna alla procedura di concordato preventivo oppure la rigetti, entro il medesimo termine.

Il Presidente
Prof. Vito Riggio



Il Segretario
Avv. Giovanna Di Giandomenico

